

**VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE  
DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER IL  
PERIODO NOVEMBRE 2011 – GIUGNO 2012  
PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE  
DELLA PANIFICAZIONE DEL VENETO**

Il giorno 25 novembre 2011, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Venezia Marghera, tra:

-- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, dal Presidente regionale di categoria sig. Nicola Trentin, con l'assistenza del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni funzionario del medesimo settore;

- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D' Aliberti;

e

**FAI-CISL**, rappresentata dal sig. Onofrio Rota;

**FLAI-CGIL**, rappresentata dal sig. Renzo Pellizzon;

**UILA-UIL**, rappresentata dal sig. Nicola Storti;

è stata stipulata la seguente intesa:

Visto

- o Il punto 2) contratto collettivo regionale di lavoro del 30 agosto 2010, per i dipendenti delle imprese artigiane del settore della panificazione del Veneto prevede l'Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008", ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento gennaio/agosto 2011;
- o che per l'erogazione dell'EET le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l'andamento positivo di almeno due dei parametri individuati;

Le parti verificato (fonte Ebav):

- o che il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto EBAV è del + 3,0% nel periodo di riferimento (gennaio/agosto 2011) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (gennaio/agosto 2010);
- o che il numero dei lavoratori è diminuito del +4,6% nel periodo di riferimento (gennaio/agosto 2011) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (gennaio/agosto 2010);

- o che i due parametri (aziende/lavoratori) sono positivi per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo gennaio/agosto 2011;

concordano quanto segue:

1) - a far data dal mese dal 01 NOVEMBRE 2011 e fino alla data del 30 GIUGNO 2012 sarà erogato, per tutte le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate a tutti i dipendenti (quadri, impiegati, operai, ad eccezione dei lavoranti a domicilio) in forza nel settore PANIFICATORI nel periodo di riferimento (gennaio/agosto 2011), l' EET seguente::

LIVELLI	EET (quota mensile) dal 01.11.11 al 30.06.12	EET (quota oraria) dal 01.11.11 al 30.06.12
A1S	21,68	0,12531
A1	19,08	0,11028
A2	17,00	0,09827
A3	14,41	0,08329
A4	12,98	0,07502
B1	11,30	0,06531
B2	8,00	0,04624
B3	7,11	0,04109
B4	6,35	0,03670

2) - Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 viene riconosciuto l'EET nella misura del 70% dell'importo spettante ai seguenti livelli di riferimento: livello A3 per il gruppo A) / livello B3 per il gruppo B), a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 8 (otto) mesi nel periodo di riferimento.-

3) - L' EET è escluso ai fini del computo del TFR.-

4) - Le Parti ribadiscono che l'EET previsto nel CCRL del 30.08.2010 ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente e dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011).-

5) - Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le regole di cui al punto 2) del Contratto regionale di lavoro del 30 agosto 2010.